



Comune di ERACLEA

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Delibera Consiglio Comunale n.129 del 15/12/1994, integrata con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 07/03/1995

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 30.03.2001, esecutiva il 9.04.2001

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 27.02.2004, esecutiva il 22.03.2004

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 25.02.2005, esecutiva il 21.03.2005

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 01/02/2007 esecutiva il 03/03/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2012 (esecutiva il 09/06/2012)

ESECUTIVO DAL 01/01/2012

INDICE

TITOLO I ó DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I ó DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Ambito territoriale di applicazione
- Art.3 Gestione del Servizio
- Art.4 Funzionario Responsabile
- Art.5 Entrata in vigore del regolamento

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

- Art.6 Disciplina generale
- Art.7 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art.8 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Art.9 Forme pubblicitarie
- Art.9 bis Tipologie dei mezzi pubblicitari
- Art.10 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art.11 Autorizzazioni
- Art.11 bis Autorizzazioni per pubblicità temporanea su suolo pubblico e privato (aree non vincolate)
- Art.11 ter Autorizzazioni per pubblicità fissa su suolo pubblico (aree non vincolate)
- Art.11 quater Autorizzazioni per pubblicità fissa su suolo privato
- Art.11 quinquies Autorizzazioni per pubblicità fissa e temporanea ricadente su aree vincolate
- Art.12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art.13 Criteri generali
- Art.14 La pubblicità esterna
- Art.15 Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO II ó DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I ó DISCIPLINA GENERALE

- Art.16 Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art.17 Classificazione del Comune
- Art.18 La deliberazione delle tariffe
- Art.18 bis Stagione turistica ó maggiorazione delle tariffe

CAPO II ó IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ó DISCIPLINA ó

- Art.19 Presupposto dell'imposta
- Art.20 Soggetto passivo
- Art.21 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.22 Dichiarazione
- Art.23 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art.24 Pagamento dell'imposta e del diritto
- Art. 24bis Rimborso e compensazione dell'imposta

CAPO III ó IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ó TARIFFE

- Art.25 Tariffe
- Art.26 Pubblicità ordinaria
- Art.27 Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art.28 Pubblicità con veicoli dell'impresa
- Art.29 Pubblicità con pannelli luminosi
- Art.30 Pubblicità con proiezioni
- Art.31 Pubblicità varia
- Art.32 Abrogato
- Art.33 Imposta sulla pubblicità ó esenzioni
- Art.33 bis Imposta sulla pubblicità ó Ulteriori esenzioni introdotte dalla L.448/2001
- Art.33 ter Riduzioni per particolari categorie di utenti

CAPO IV ó IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.34 Finalità

Art.35 Affissioni ó prenotazioni ó registro cronologico

Art.36 Criteri e modalità per l'esplicitamento del servizio

CAPO V ó DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ó TARIFFE

Art.37 Tariffe

Art.38 Tariffa ó riduzioni

Art.39 Diritto ó esenzioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - SANZIONI

Art.40 Sanzioni tributarie

Art.41 Interessi

Art.42 Sanzioni amministrative

CAPO II ó CONTENZIOSO

Art.43 Giurisdizione tributaria

Art.44 Procedimento

CAPO III ó DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.45 Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n.639/1972 - Abrogato

Art.46 Pubblicità iniziata nel 1993 ó Abrogato

Art. 46 ter Interesse applicato

Art. 46 quater arrotondamento del pagamento dovuto

Art.47 Entrata in vigore ó effetti

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.

Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2

Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art.1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;
- dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della strada);
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento attuativo del Nuovo Codice della strada);
- dall'art.14 della Legge 29 giugno 1939, n.1497;
- dall'art.22 della Legge 1° giugno 1939, n.1089;
- dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art.3

Gestione del servizio

La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che può affidarlo secondo quanto previsto dall'art.52 del Decreto Legislativo 446/97.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. n.507/93.

Art.4

Funzionario responsabile

Il Sindaco nomina un Funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ó Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario responsabile.

Art.5

Entrata in vigore del regolamento ó disciplina transitoria

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite dal Regolamento vigente fino al 31.12.2011.

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art.6

Disciplina generale

Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle Leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

In conformità a quanto dispone la Legge 18 marzo 1959, n.132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art.42 del presente regolamento.

Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta degli agenti comunali.

Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art.24 del D.Lgs. n.507/1993, indicate nell'art.42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art.7

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art.14 della Legge 29 giugno 1939, n.1497.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art.22 della Legge 1 giugno 1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. n.495/92.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del Nuovo codice della strada e dal D.Lgs. 495/92.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, nelle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art.6.

Art.8

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse fuori e dentro i centri abitati, consentita dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da dette norme e dalle modalità di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/92, art.51.

Si osservano i divieti di cui all'art.7 del presente regolamento.

Le caratteristiche dei mezzi pubblicitari devono essere conformi a quelle stabilite dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. n.495/92.

Art.9

Forme pubblicitarie

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. n.507/93 in:

- pubblicità ordinaria;
- pubblicità effettuata con veicoli;
- pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- pubblicità varia.

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

È compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita pubblicità ordinaria con veicoli;

- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita pubblicità con veicoli dell'impresa.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui gli artt. 57 e 59 del D.P.R. n. 495/92.

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

È compresa fra la pubblicità con pannelli luminosi, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicità varia comprende:

- la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversando strade o piazze di seguito definita pubblicità con striscioni;

- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita pubblicità con aeromobili;

- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita pubblicità con palloni frenati;

- la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita pubblicità in forma ambulante;

- la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita pubblicità fonica.

Art. 9 bis

Tipologia dei mezzi pubblicitari

Ai fini del presente Regolamento, per *insegna, sorgente luminosa, cartello, manifesto, striscione, locandina o stendardo, segno orizzontale reclamistico o impianto di pubblicità e propaganda* si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

Insegna di esercizio

Si definisce *insegna di esercizio* la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce e nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna

Si definisce *preinsegna* la scritta in caratteri alfanumerici, completata di freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Sorgente luminosa

Si definisce *sorgente luminosa* qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Cartello

Si definisce *cartello* un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Striscione, locandina e stendardo

Si definisce *striscione, locandina e stendardo* l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Lo stendardo, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche di materiale rigido.

Segno orizzontale reclamistico

Si definisce *segno orizzontale reclamistico* la riproduzione, sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce *impianto pubblicitario di servizio* qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (ad es. fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianti di pubblicità o propaganda

È qualificato *impianto di pubblicità o propaganda* qualunque manufatto finalizzato alla: pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto o come segno orizzontale reclamistico.

Sono impianti di pubblicità o propaganda, a titolo esemplificativo:

- la targa di esercizio, ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, di dimensioni non superiori a cm.50 x 25, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- la targa pubblicitaria, cioè la targa di esercizio di cui al precedente comma, dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico, delle stesse dimensioni della targa di esercizio;
- la bacheca, ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di avvisi, quotidiani e periodici o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti l'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);
- la tenda, ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilati posto esternamente a protezione di vetrine ed ingressi;
- gli impianti fissi per le affissioni, cioè destinati alla diffusione di manifesti, avvisi, fotografie o all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm.70 x 100;
- l'impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso di luce propria o luce indiretta.
- L'impianto di insegne o targhe coordinate, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di mq.12;
- La vetrofania e la vetrografia, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche di incisione a mola o ad acido, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- Le iscrizioni dipinte, i *murales* e i *trompe l'oeil* e cioè la riproduzione pittorica su superfici murarie di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

Pubblicità su veicoli

È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. L'apposizione di pubblicità non luminosa è consentita unicamente alle condizioni e nei limiti previsti dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n.285/92 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

Pubblicità fonica

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è autorizzata dall'Ente proprietario della strada ed è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

All'interno dei centri abitati, agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori è consentito effettuare pubblicità fonica, previa autorizzazione del Comune, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. I messaggi pubblicitari di cui al presente articolo sono comunque vietati nelle immediate vicinanze del Cimitero Comunale.

I messaggi di pubblico interesse, disposti dall'autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco, possono essere diffusi in tutto il territorio comunale in relazione della natura e allo scopo del messaggio.

La pubblicità fonica all'interno del Centro Abitato, è consentita, con le modalità del precedente comma e previa autorizzazione del Comune, a candidati a cariche pubbliche, per il solo tempo della campagna elettorale.

La pubblicità fonica su impianti fissi è vietata in prossimità dei luoghi di culto e del Cimitero Comunale; sul resto del territorio è ammessa, previa autorizzazione del Comune; i messaggi non possono comunque superare i tre minuti ogni ora.

Art. 10

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. n. 495/92 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

L'installazione di qualsiasi forma pubblicitaria all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dall'art. 7.

Le sorgenti luminose, cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art.50 del D.P.R. n. 495/92.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2,00 dal piano d'accesso degli edifici e superiore a m.2,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

I mezzi pubblicitari non luminosi all'interno del centro abitato non possono superare la misura di mq.6 di superficie complessiva ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere i 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a mq.100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq. fino al limite di 50 mq.

Art. 11

Autorizzazioni

L'autorizzazione al posizionamento ed all'installazione dei mezzi pubblicitari indicati dal precedente articolo 9bis fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse è rilasciata:

- per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive Amministrazioni;
- per le strade militari dal Comando territoriale competente.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione dei mezzi pubblicitari indicati dal precedente articolo 9bis nei centri abitati, è di competenza del Comune salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari in forma fissa ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente l'autorizzazione.

Non sono soggetti ad autorizzazione di cui al presente comma le scritte su tenda e le vetrofanie, sia fisse che temporanee.

Art. 11bis

Autorizzazioni per pubblicità temporanea su suolo pubblico o privato (aree non vincolate)

Per l'effettuazione, all'interno dei centri abitati, di pubblicità a carattere temporaneo ricadenti su suolo pubblico e in aree non vincolate (cavalletti, cartelli che non siano manufatti, striscioni, stendardi, segni orizzontali reclamistici ecc.), con durata massima di esposizione fino a 12 mesi, la richiesta di autorizzazione va presentata al Comune. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nell'art.53 del D.P.R. n.495/1992.

Lo stesso procedimento di cui al comma 1 è valido per la richiesta di autorizzazione all'installazione di forme pubblicitarie a carattere temporaneo su suolo privato.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1, fuori dei centri abitati, la richiesta di autorizzazione va presentata all'Ente proprietario della strada e per conoscenza al Comune.

L'autorizzazione dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza.

L'esposizione di locandine, manifesti e volantini si intende autorizzata con l'assolvimento del pagamento dell'imposta, se dovuta, unitamente al rilascio di apposita ricevuta da parte dell'Ufficio Tributi del Comune e di quanto disposto dal successivo art.21 comma 8.

Art.11 ter

Autorizzazioni per pubblicità fissa su suolo pubblico (aree non vincolate)

Per l'installazione, all'interno dei centri abitati, di impianti pubblicitari a carattere fisso (preinsegne, insegne di esercizio, cartelli, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio e impianti di pubblicità e propaganda, pensiline, paline e bacheche), cioè con durata di esposizione superiore a 12 mesi, su suolo pubblico, la richiesta di autorizzazione va presentata al Comune su apposito modello. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nell'art.53 del D.P.R. n.495/1992.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1, fuori dei centri abitati, la richiesta di autorizzazione va presentata all'Ente proprietario della strada e per conoscenza al Comune.

Art.11 quater

Autorizzazioni per pubblicità fissa su suolo privato

Per l'installazione, all'interno dei centri abitati, di impianti pubblicitari a carattere fisso su suolo privato (preinsegne, insegne di esercizio, cartelli, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio e impianti di pubblicità e propaganda, pensiline, paline e bacheche), cioè con durata di esposizione superiore a 12 mesi, la richiesta di autorizzazione va presentata al Comune su apposito modello. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nell'art.53 del D.P.R. n.495/1992.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1, fuori dei centri abitati, la richiesta di autorizzazione va presentata all'Ente proprietario della strada e per conoscenza al Comune.

Art.11quinquies

Autorizzazioni per pubblicità fissa e temporanea ricadente su aree vincolate

In aree vincolate ai sensi dell'art.153 del D.Lgs.42/2004, l'installazione, la modifica e la rimozione di cartelloni, mezzi pubblicitari ed insegne sia a carattere fisso che temporaneo è vietata.

Nel caso l'installazione, la modifica e la rimozione di cartelloni, mezzi pubblicitari ed insegne a carattere fisso sia necessaria, dovrà essere acquisito preventivo nulla osta paesaggistico presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prestabiliti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n.495/1992.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.13 Criteri Generali

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n.507/1993 e dal presente regolamento.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.

La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alla richiesta di installazione di nuovi impianti.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 marzo di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14 La Pubblicità' Esterna

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art.7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, l'autorizzazione del Comune previo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario e:

- le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite

nell'ambito di quelle massime stabilite dal D.Lgs. n.285/92 e dal D.P.R. n.495/92 (art.51). Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

- le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende:

- la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili dall'interno e dall'esterno;
- la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui al precedente comma;
- i criteri per la locazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizione di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di locazione o concessione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. Lgs. n.507/1993.

Art. 15

Gli impianti per le Pubbliche Affissioni

La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.18 del D.Lgs. n.507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune al ~~31/12/2003~~ **31/12/2010**, penultimo anno precedente a quello in corso, era costituita da n. ~~42.664~~ **12.799** abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. ~~190~~ **201**, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque non inferiore a mq.12 per ogni 1.000 abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- mq. ~~9,50~~ **10,00** pari al 5% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale;
- mq. ~~161,50~~ **181,00** pari al ~~85%~~ **90%** è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio comunale;
- mq. ~~19,00~~ **10,00** pari al ~~10%~~ **5%** è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata direttamente da soggetti privati;

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- vetrine per esposizioni di manifesti;
- stendardi porta manifesti;
- posters per l'affissione dei manifesti;
- tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzati in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delimitazioni stabilite dal presente regolamento.

Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Eraclea" o servizio pubbliche affissioni ed il numero di individuazione dell'impianto.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. n.285/92 e del D.P.R. n.495/92.

Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica per ciascuno di essi:

- la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- l'ubicazione;
- la tipologia secondo quanto previsto dal comma 3;
- la dimensione ed il numero dei fogli cm 70 x 100 che l'impianto contiene;
- la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazioni da adottarsi entro il 31 marzo e che entra in vigore dal 1 gennaio dello stesso anno, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

ART. 16

Applicazione dell'imposta e del diritto

In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. n.507/93 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17

Classificazione del comune

In base alla popolazione residente al 31/12/2002, penultimo anno precedente all'anno in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'ISTAT risulta costituita da n.12.562 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n.507/93, nella classe IV.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno in corso.

Art. 18

La deliberazione delle tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dello stesso anno.

Copia autenticata della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali ó Ufficio per il Federalismo Fiscale, entro 30 giorni dall'esecutività.

Art. 18/bis

Stagione turistica ó maggiorazione delle tariffe

Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 4 mesi all'anno, corrispondente al periodo che va dal 15 maggio al 15 settembre, una maggiorazione del 50% delle tariffe per:

1) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. n.507/93;

- art.12, comma 2: tariffa mensile della pubblicità ordinaria;
- art.14, comma 2: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto altrui;
- art.14, comma 3: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dell'impresa;
- art.14, comma 4: pubblicità effettuate con proiezioni con durata non superiore a 30 giorni;
- art.14, comma 5: pubblicità effettuate con proiezioni con durata eccedente i 30 giorni;
- art.15, pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili;

2) il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.507/93.

La maggiorazione della tariffa mensile dell'imposta sulla pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di mesi 4, secondo quanto previsto nel comma predetto.

La Giunta comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l'anno in corso, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ó DISCIPLINA

Art. 19

Presupposto dell'imposta

È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuato con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Non rientrano nel campo impositivo:

- messaggi delle O.N.L.U.S. oppure diffusi da organismi di carattere umanitario;
- i segnali turistici e di territorio (non specifici e che contribuiscono ad agevolare la circolazione stradale);
- l'esposizione delle bandiere di uno stato estero;
- la pubblicità effettuata nei locali di un'associazione sportiva (solo se si tratta di club privati non aperti al pubblico);
- i messaggi pubblicitari mediante emittenti radio locali.

Art. 20

Soggetto passivo

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce e vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitari e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra di loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni non sono cumulabili.

L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. n.507/1993 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art.22

Dichiarazione

Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio Tributi, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26/10/1972, n.642, modificato dal D.P.R. 30/12/1982, n. 955).

La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che non comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 180 giorni.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro il 31/12 del quinto (5) anno successivo alla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o eseguito il versamento, il Comune procede a rettifica o accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo raccomandata postale con A.R. L'avviso deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute a dei relativi interessi ed il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento.

Nell'avviso devono inoltre essere precisate:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere indicazioni complete degli atti notificati, il suo indirizzo, l'orario di servizio ed il numero telefonico;
- il responsabile del procedimento;
- l'organo o dell'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto;
- modalità e termine entro il quale può essere proposto ricorso, alla commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92.

Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto la qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 24

Pagamento dell'imposta e del diritto

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale. Non si procede al versamento dell'imposta se inferiore o uguale a p 2,00.=

L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima della sua effettuazione e al momento della dichiarazione.

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe stabilite nella deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe. Qualora l'importo annuale sia superiore a p 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate.

Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di c/c postale, sia presso la Tesoreria Comunale. L'attestazione del pagamento del diritto è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.

La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è divenuto definitivo. Si applica l'art.2752 comma 4 del Codice Civile.

Art. 24 bis

Rimborso e compensazione dell'imposta

Entro il termine di 5 (cinque) anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B. art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Non si dà luogo al rimborso o compensazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per importi inferiori o uguali a p 3,00.= (tre).

Le somme dovute a titolo di rimborso per l'imposta sulla pubblicità possono, su richiesta scritta di parte o d'ufficio, essere compensate con l'imposta dovuta.

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 25

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate nelle misure stabilite dal D.Lgs. n.507/93 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- con l'art.9bis per la tipologia dei mezzi pubblicitari,
- con l'art.17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- con l'art.18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- dalle norme di cui al presente capo.

Art. 26

Pubblicità ordinaria

L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9bis, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita con l'art. 12 del D.Lgs. n.507/1993 -secondo la classe del Comune -, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art.21.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria di base sulla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie:

- compresa fra mq. 5.50 e mq. 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
- superiore a mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art.21.

Art. 27

Pubblicità ordinaria con veicoli

L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.9bis del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art.13 del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadro di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

Per i veicoli adibiti al servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 28

Pubblicità con veicoli dell'impresa

L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 29

Pubblicità con pannelli luminosi

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9 - comma 4 - del regolamento, si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21.

Per la pubblicità con durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore ai 3 (tre) mesi si applica la tariffa annua.

L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 30

Pubblicità con proiezioni

L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.9 - 4° comma, del regolamento effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.14 del D.Lgs. n.507/1993, per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di cui al precedente comma.

Art. 31

Pubblicità varia

La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

- con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.507/1993. La superficie soggetta ad imposta è determinata con la modalità di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
- in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifesti od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
- a mezzo di amplificatori o simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto;

L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, si intende riferita al D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni.

Art. 32

Imposta sulla pubblicità ó riduzioni

La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui ai punti 2) e 3) del terzo comma dell'art. 19 del presente regolamento - effettuate dai Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal seguente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi caratteristiche o le finalità di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

I requisiti soggettivi previsti dal punto 1) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

I requisiti oggettivi di cui ai punti 2) e 3) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimile. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 33

Imposta sulla pubblicità - esenzioni

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi;
- b) i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- c) gli avvisi al pubblico:
 - esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, ove questi manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadro;
 - la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti.
 - la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio, le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.507/1993;
 - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

L'esenzione dell'imposta prevista al punto 7) del comma 3) del presente articolo, compete agli enti territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

I soggetti di cui al punto 8) del comma 3) del presente articolo, devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

Art.33bis

Imposta sulla pubblicità ó Ulteriori esenzioni introdotte dalla L. 448/2001

Con l'entrata in vigore dell'art.10 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) sono state esentate dall'imposta sulla pubblicità tutte le forme pubblicitarie di seguito elencate:

- le insegne di esercizio, o la sommatoria di tutte le insegne di esercizio, fino a 5 mq. di superficie. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31/03/2007, verranno individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la superficie superiore i 5 mq.

Per insegna di esercizio si intende il messaggio che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività commerciale o di produzione di beni e servizi, completata eventualmente da simboli e marchi, nonché le insegne, nelle immediate vicinanze della sede dell'attività che, per comprovate limitazioni architettoniche, non possono essere esposte c/o la sede dell'attività.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario che viene esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio.

La presenza, invece, nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario, delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, non fa venire meno la natura di insegna di esercizio;

- i cartelli temporanei di cantiere recanti l'indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell'attività cui si riferiscono;
- l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, del nome e dell'indirizzo della ditta che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utilizzata per tali indicazioni, senza limite di superficie.

Art. 33ter

Pubblicità effettuata dalle O.N.L.U.S.

La pubblicità effettuata dagli enti qualificabili come O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. n.460/1997 per le attività istituzionali e comunque gestite direttamente dal richiedente l'agevolazione, è esente dall'imposta sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.

L'esenzione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di atto idoneo ad individuare la qualificazione di O.N.L.U.S. dell'ente richiedente.

CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34

Finalità

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura stabilita dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio delle attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. n.507/93, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.

La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, comma 3, punto 2), nei limiti della capienza degli stessi.

I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art.15, comma 3, punto 3) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il 3 comma dell'art. 12 del D.Lgs.

n.507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma 3 del precedente art.26.

Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art.15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art.15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 35

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenenti tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni 6 giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 36

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno 2 giorni prima di quello nel quale l'affissione deve avere inizio.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ognuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi evidenziato con apposito richiamo.

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.35.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni effettuate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

Il ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 180 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizioni di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 180 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero,

salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione per iscritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati o qualora non disponga di altri manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al committente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

I manifesti pervenuti per l'affissione senza relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro preavviso.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di p 25,82 per commissione.

Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- registro cronologico delle affissioni.

Le disposizioni previste dal D.Lgs. n.507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 6 TARIFFE

Art. 37

Tariffe 6 applicazione e misura

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed ai mezzi affissi per i quali il diritto viene corrisposto.

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio fino a cm 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune, secondo comma dell'art.19 del D.Lgs. n.507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 o frazione.

Per le commissioni inferiori ai 50 fogli il diritto di cui al presente comma è maggiorato del 50%.

Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art. 38

Tariffa 6 riduzioni

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'articolo 39;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi alle attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti di beneficenza;
- per annunci mortuari.

I requisiti soggettivi previsti dal comma 2) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32.

I requisiti oggettivi previsti dai commi 3) e 4) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.

Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano gli aumenti stabiliti per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza di cui al comma 14 dell'art.36.

Art. 39

Diritto ó esenzioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Per i manifesti di cui al comma 1) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per i manifesti di cui al comma 5) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione della legge per effetto della quale l'affissione è obbligatoria.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui al comma 6) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni anche i manifesti di cui all'art.35 -comma 4- e art.46bis del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

SANZIONI

Art. 40

Sanzioni tributarie

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa tra il 50% e il 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se gli errori od omissioni attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da p 51,00 a p 258,00.

Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte a un ~~quarto~~ **terzo** se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della relativa sanzione.

Art. 41

Interessi

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora secondo la percentuale stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie. Gli interessi maturano giornalmente, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art.42

Sanzioni amministrative

Si applica quanto disposto dal D.Lgs.507/93 e dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

CAPO II CONTENZIOSO

Art. 43

Giurisdizione tributaria

La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. n.546/1992.

Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 44

Procedimento

Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dal D.Lgs.546/92.

Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.45

Accertamento e rettifiche d'ufficio di cui al DPR. 639/72

Abrogato

Art.46

Pubblicità iniziata nel 1993

Abrogato

Art.46 bis

Abrogato

Art. 46ter

Interesse applicato

Gli interessi da applicare sugli avvisi di accertamento e rettifica e sui rimborsi dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, a norma dell'art.46 del regolamento generale delle entrate tributarie, vengono calcolati giornalmente, secondo il tasso legale di interesse.

Art. 46 quater

Arrotondamento del pagamento dovuto

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dovuti dovranno essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 49 centesimi.

Art. 47

Entrata in vigore - effetti

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art.5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.